



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luca Boccuni - Presidente  
dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore  
dott. Fabio Doro - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 12316/2019 R.G.

promosso da:

**TOFANA srl**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Oskar Plörer del Foro di Bolzano, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente;

- attore opponente-

contro

**FINAU srl**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Dimitri Guarino del Foro di Pordenone e dall'avv. Andrea Zorzi del Foro di Venezia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;

- convenuto opposto -

avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

**CONCLUSIONI**



L'attore opponente così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa,*

*contrariis reiectis:*

*Nel merito:*

*1.1.) revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2482/2019 dell'11/10/2019 del Tribunale di Venezia;*

*1.2.) accertare e dichiarare l'importo effettivamente dovuto da Tofana S.r.l. al dott. Valentino Vascellari quale compenso da amministratore per il periodo dalla data di approvazione del bilancio al 30 novembre 2016 alla data di approvazione del bilancio al 30 novembre 2017 in virtù delle sue dimissioni ante tempus dalla carica e conseguente mancata partecipazione alla predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio;*

*1.3.) dare atto che Tofana S.r.l. è disposta a corrispondere a Finau S.r.l., a titolo di "compenso reversibile", il predetto importo senza ritardo;*

*1.4.) accertare e dichiarare che sul determinando importo dovuto da Tofana S.r.l. a Finau S.r.l. non sono dovuti interessi di mora se non, al più, dalla data dell'emananda sentenza, e comunque eventualmente non al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/02 bensì al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c.;*

*1.5.) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Iva e Cap, e con condanna di Finau S.r.l. al pagamento, a favore di Tofana S.r.l. di una somma equitativamente determinata ex art. 96, 3°co., c.p.c. per responsabilità aggravata;*

*In via istruttoria:*

*2.1.) accertare e dichiarare l'inammissibilità della terza memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. di parte convenuta opposta del 17 dicembre 2020 nella parte in cui è dedicata non alla contestazione della rilevanza e ammissibilità delle avversarie istanze istruttorie e/o alla richiesta di prova contraria bensì allo svolgimento di attività assertiva e di replica non strettamente istruttoria;*

*2.2.) rigettare, per i motivi esposti nella memoria autorizzata ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c. del 15 dicembre 2020, le prove orali articolate da parte convenuta opposta nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. del 27 novembre 2020.”*

Il convenuto opposto così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:



*“Voglia il Tribunale di Venezia, ogni contraria domanda eccezione e difesa respinte, confermare il decreto ingiuntivo di pagamento n. 2482/2019 dell’11 ottobre 2019 del Tribunale di Venezia, n. 9857/2019 R.G., e in quanto necessario condannare la società Tofana s.r.l., con sede in Cortina d’Ampezzo (BL), via Stadio 12, c.f. e numero di iscrizione nel registro delle imprese 01089670259, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme in esso ingiunte; con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e con il favore delle spese;*

*- si insiste per l’ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.;*

*- si insiste affinché il Giudice voglia ordinare a Tofana, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione delle schede contabili riportanti le scritture di debito e i movimenti di pagamento verso gli amministratori a decorrere dall’anno di costituzione della società (2009) fino all’esercizio chiuso il 30 novembre 2016, l’ordine di esibizione di codesto Tribunale essendo stato assolto da Tofana limitatamente agli esercizi chiusi al 30 novembre 2017, al 30 novembre 2018 e al 30 novembre 2019, come dedotto all’udienza con trattazione scritta del 10 febbraio 2021”.*

\*\*\*

### Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

### MOTIVAZIONE

Finau srl chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Venezia la pronuncia di decreto ingiuntivo n. 2482 del 2019 emesso in data 11 ottobre 2019, recante il pagamento in favore di Tofana srl della somma di € 7.500,00 portata dalla fattura n. 2 del 24 ottobre 2017, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 e alle spese del procedimento monitorio.

La fattura concerneva i cd “compensi variabili” per l’opera prestata dall’amministratore unico di Finau srl, dott. Valentino Vascellari, in favore di Tofana srl e con questa pattuiti.

L’ingiungente precisava che:

- quando la prestazione di un amministratore di una società rientra tra le attività proprie di una persona (fisica) che è legata da un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione



con un'altra società ed è quindi da questa società remunerata, il compenso pagato dalla società amministrata viene "incamerato" dalla società datrice di lavoro/committente;

- i compensi fatturati da essa Finau S.r.l. erano quelli deliberati dall'assemblea della partecipata Tofana S.r.l.;
- la società debitrice era consapevole e partecipe del "riversamento" del compenso a Finau S.r.l.;

infatti, Tofana S.r.l. aveva sempre pagato le fatture emesse negli anni precedenti da essa Finau S.r.l. per le medesime prestazioni delle quali si trattava, mentre in riferimento alla fattura n. 2 del 2017, pur dopo la ricezione della diffida di pagamento inviata via pec da Finau srl, nulla aveva corrisposto.

Chiedeva altresì fossero applicati gli interessi di mora di cui al D.lgs. n. 231/02, dalla scadenza al saldo, essendo entrambe le parti "imprenditori" ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. c) del cit. D.lgs. 231.

Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione Tofana srl, deducendo che il dott. Valentino Vascellari non sarebbe rimasto in carica per l'intera durata del mandato, essendosi dimesso dall'incarico in data 9 novembre 2017 prima della sua naturale scadenza e per tale motivo non aveva partecipato all'approvazione dell'ultimo progetto di bilancio.

L'attrice opponente sosteneva cioè che il compenso annuo di euro 30.000 (di cui euro 7.500 a Finau per il dott. Valentino) sarebbe spettato a decorrere dalla data di nomina (24 marzo 2016) e fino all'approvazione del bilancio successivo, ossia del bilancio chiuso il 30 novembre 2017.

Secondo Tofana, poiché il dott. Valentino è cessato dalla carica prima della scadenza del termine del mandato e non ha partecipato all'approvazione dell'ultimo progetto di bilancio, il suo compenso di amministratore avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotto.

Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento del compenso effettivamente dovuto da Tofana al dott. Vascellari per l'esercizio dall'1.12.2016 all'approvazione del bilancio al 30.11.2017 in virtù delle sue dimissioni ante tempus dalla carica e della conseguente mancata partecipazione alla predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio; dava atto che Tofana S.r.l. era disposta a corrispondere, senza ritardo, a Finau S.r.l., a titolo di "compenso reversibile", l'importo liquidato in giudizio e chiedeva,



infine, di accertare che sul determinando importo non sono dovuti interessi di mora se non dalla sentenza e comunque al tasso legale e non al saggio di cui al D.lgs. n. 231 del 2002.

Si costituiva in giudizio Finau srl, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecutorietà.

Deduceva che la società Tofana chiude i propri esercizi in data 30 novembre e che sin dalla costituzione ha sempre pagato ai suoi amministratori i compensi su base annua, con riferimento all'esercizio sociale.

Con delibera del 24 marzo 2016 l'assemblea di Tofana nominò gli amministratori determinandone la durata in carica per il triennio 2015-2018 fino all'approvazione del bilancio al 30.11.2018, mentre ne stabilì il compenso su base annua in totali € 30.000 per tutto il Consiglio, suddivisi in € 7.500 per ciascuno dei due Consiglieri ed in € 15.000 per il Presidente.

Secondo l'opposto andavano tenuti distinti due profili, ossia la data di approvazione del bilancio ai fini della durata della carica e la scadenza di ciascun esercizio, quale termine in cui matura il diritto al compenso.

Chiedeva, inoltre, che gli interessi di mora fossero corrisposti ex tunc, avendo Tofana proposto per la prima volta in giudizio un'eccezione di inadempimento, del tutto infondata.

Con ordinanza di data 25 settembre 2020 non veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.

La causa veniva istruita con accoglimento dell'ordine di esibizione formulato da Finau relativo alle scritture di debito e ai movimenti di pagamento verso gli amministratori a decorrere dall'anno di costituzione della società (2009) fino al 30 novembre 2016. Tofana ottemperava solo parzialmente all'ordine di esibizione depositando copie delle scritture contabili soltanto per gli esercizi chiusi al 30 novembre 2017, 30 novembre 2018 e 30 novembre 2019.

L'opposizione è fondata nei limiti che si espongono.

L'assemblea di Tofana del 24 marzo 2016 riconfermava il Consiglio di amministrazione in carica anche per il triennio 2015-2018 fino all'approvazione del bilancio al 30.11.2018 e manteneva invariati i compensi, fissati "in € 30.000,00 anno per tutto il Consiglio, suddivisi in € 7.500 per ciascuno dei due Consiglieri ed € 15.00 per il Presidente".





In tesi della convenuta opposta il compenso agli amministratori veniva parametrato non alla data variabile dell'approvazione del bilancio, ma alla durata dell'esercizio ovvero veniva determinato su base annua, mentre in tesi di parte opponente il compenso previsto in favore dell'amministratore doveva essere decurtato, tenendo conto delle dimissioni rassegnate da V. Vascellari prima dell'approvazione del bilancio.

Il Collegio ritiene che il Cda scadesse non al termine dell'esercizio, bensì al momento dell'approvazione del bilancio riguardante quel medesimo esercizio, come del resto espressamente stabilito nella delibera assembleare del 24.3.2016, in conformità alla previsione contenuta all'art. 2383, 2° co., c.c. (in base al quale gli amministratori non scadono l'ultimo giorno dell'ultimo esercizio, ma alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica).

Ed invero, gli amministratori vengono nominati dopo l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per il quale era in carica il precedente organo gestorio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

L'"annualità" è il periodo di tempo, di durata variabile, ricompreso tra l'approvazione di un bilancio e l'altro, che non coincide con l'esercizio sociale.

Non è significativo che le fatture emesse dagli amministratori, rechino il riferimento al bilancio di esercizio; non va, piuttosto, sottaciuto che il compenso degli amministratori è sempre e solo stato pagato da Tofana srl dopo l'approvazione del bilancio, mai prima.

Neppure l'interpretazione propugnata da parte opposta trova fondamento nell'indicazione contenuta nella nota integrativa al bilancio al 30 novembre 2017 sui compensi agli amministratori, ove si legge: "*La società nel corso dell'esercizio ha sostenuto compensi agli amministratori per complessivi € 30.000.*"

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2435 bis e 2427 n. 16 cc in nota integrativa deve essere indicato il compenso riconosciuto agli amministratori.

L'indicazione contenuta nella nota integrativa del bilancio de quo deve pur sempre essere coordinata con il disposto dell'art. 2383, 2° comma sopra richiamato e va riferita a ciascun esercizio in cui gli amministratori rimangono in carica.

Inoltre, è irrilevante rispetto al thema decidendum che le dimissioni rassegnate dal dott. Valentino Vascellari in data 9 novembre 2017 non abbiano prodotto effetti immediati. Esse hanno esplicato efficacia tre settimane dopo con la nomina del nuovo organo gestorio;



l'ing. Mario Vascellari, con delibera assembleare del 1° dicembre 2017, è stato, infatti, nominato amministratore unico di Tofana.

Assume, invece, rilevanza determinante la circostanza che il dott. Valentino Vascellari, a seguito delle dimissioni rassegnate in via anticipata, non abbia prestato la propria opera per la predisposizione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30 novembre 2017, di cui si è invece occupato in via esclusiva l'ing. Mario Vascellari, nella sua veste di nuovo amministratore unico.

La S.C. in una fattispecie analoga a quella trattata nel presente giudizio, ma relativa ad un sindaco, ha ritenuto, muovendo dal disposto dell'art. 2400, 1° comma cc, giusta il quale i sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, che l'emolumento spettante al sindaco dimissionario non dovesse essere commisurato all'intera durata dell'esercizio, ma fosse influenzato dalle dimissioni rassegnate anticipatamente e che la circostanza delle intervenute dimissioni legittimasse una decurtazione del compenso (Cass. civ. 3190 del 2016).

Il Collegio condivide per i motivi testé esposti le conclusioni cui perviene la S.C. e ritiene che, nel caso di specie, il compenso di Valentino Vascellari debba essere decurtato per non aver contribuito costui alla redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 30.11.2017.

Non si può, del resto, trascurare che la predisposizione del bilancio di esercizio costituisce uno degli atti gestori di maggiore rilevanza per la vita sociale.

Una volta escluso il diritto dell'amministratore alla remunerazione prevista per l'intero esercizio, occorre determinare la misura del compenso dovuto per una parte soltanto dell'anno.

Pertanto, tale decurtazione del compenso è correlata in via esclusiva alla cessazione anticipata dalla carica.

Il Collegio ritiene congruo, dovendo detrarre dall'intero compenso la quota parte idealmente attribuibile alla predisposizione del bilancio di esercizio, attribuire a V. Vascellari e per l'effetto a Finau srl, trattandosi di compenso cd reversibile, l'importo di € 6.000,00.

Gli interessi sono dovuti dalla domanda (ossia dal deposito del ricorso monitorio) al tasso fissato dall'art. 1284, 4° comma c.c. e non dalla diffida stragiudiziale, posto che il



lasso di tempo necessario per la liquidazione del debito grava sul creditore, il quale non avrà diritto di pretendere interessi moratori.

L'accoglimento delle ragioni dell'opponente, che hanno portato alla revoca del D.I., osta alla condanna alle spese ex art. 96 cpc, a carico di Tofana.

Le spese di lite seguono la soccombenza di Tofana e si liquidano come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da TOFANA srl nei confronti di FINAU srl ed iscritta al n. 12316/19 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2482 del 2019 del Tribunale di Venezia;
- Dichiara tenuta e condanna Tofana srl al pagamento, in favore di Finau srl, dell'importo di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- condanna Tofana srl, alla rifusione, in favore di Finau srl, delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compenso, oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 29 marzo 2023

Il Presidente

dott. Luca Boccuni

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

